

## CAPITOLATO TECNICO

### AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTEGRATA, GESTIONE UFFICIO STAMPA E RAPPORTI CON I MEDIA

LOTTO UNICO - CIG 836220450A

#### PREMESSA

##### Termini e definizioni

Il presente Capitolato fornisce le indicazioni e le specifiche tecniche necessarie ai fini della presentazione dell'offerta e dell'esecuzione relative alle prestazioni di affidamento diretto del servizio di comunicazione istituzionale integrata, gestione ufficio stampa e rapporti con i media.

Nel corpo del presente Capitolato con il termine:

“**Fornitore**” o “**Operatore Economico**” si intende l'Impresa Affidataria ovvero il Raggruppamento Temporaneo di Imprese ovvero il Consorzio risultato Affidatario del servizio richiesto, il quale si obbliga al suo esatto adempimento;

“**CCIAA**” si intende la Camera di Commercio di Padova;

“**RUP**” si intende Responsabile Unico del Procedimento che per la Camera di Commercio di Padova, se non diversamente indicato, è anche il Direttore dell'Esecuzione;

“**Subappalto**” si intende il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parti delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, come previsto dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016

#### Art. 1 Oggetto e obiettivi del servizio

La Camera di Commercio di Padova (da ora in poi CCIAA), in base alla Legge n. 580 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni, svolge compiti di interesse per tutto il sistema delle imprese della provincia di competenza. Esercita funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese, nonché funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese stesse.

Tale compito richiede, data la natura di Ente pubblico, la necessità di garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul proprio operato e la necessità di produrre e fornire informazioni agli organi di informazione, al fine anche di promuovere e dare visibilità delle proprie attività a livello pubblico.

Tale approccio si ispira alle finalità di cui all'art. 1 co 5. della Legge 7 giugno 2000, n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, che finalizza le attività di informazione e di comunicazione, in particolare a:

- a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;
- b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
- c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
- d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
- e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;
- f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.

I compiti suddetti devono essere svolti anche attraverso l'attività di un "ufficio Stampa" dedicato e adeguato per conoscenze tecniche e commerciali, per rispondere alle istanze locali sulle attività istituzionali svolte dalla CCIAA e per produrre un maggiore accreditamento presso gli stakeholder privati e pubblici, sia a livello locale che nazionale e internazionale.

All'interno della CCIAA non è previsto in pianta organica un addetto all'ufficio Stampa e non è presente personale iscritto all'Albo dei Giornalisti professionisti.

Le attività richieste nell'ambito del presente capitolato, devono fornire supporto alla Task Force/Ufficio definiti dalla CCIAA nell'attività di comunicazione pubblica, media relations e ufficio stampa, con l'obiettivo di potenziare la comunicazione esterna relativamente ad iniziative, attività e informazioni che riguardano la CCIAA.

La CCIAA ha l'esigenza di consolidare la propria posizione nei confronti degli interlocutori privilegiati dei settori di riferimento (imprenditoriali ed economici), contribuendo così alla promozione delle sue attività a favore delle imprese del suo territorio di riferimento.

L'attività richiesta all'affidatario, pertanto, prevede una consolidata esperienza nel settore dei "mass media" e della comunicazione strategica, con accreditamento presso gli organi di stampa locali e nazionali, siano essi generalisti o tematici e del settore di riferimento per l'Ente camerale.

L'operatore economico affidatario metterà, dunque, a disposizione dell'Ente una serie di competenze nelle discipline della comunicazione integrata istituzionale, allo scopo di aiutarlo a:

- presidiare i temi chiave per il sistema camerale e la comunicazione delle attività della CCIAA sui territori di Padova, sia a livello regionale che nazionale;
- valorizzare ruolo, servizi e potenzialità dell'Ente camerale, quale primo promotore dell'economia territoriale di Padova e provincia, tramite un'attenta strategia di comunicazione pubblica integrata;
- riposizionare l'immagine dell'Ente camerale a livello locale, regionale e nazionale, nelle relazioni con gli stakeholders istituzionali e con il sistema delle imprese, alla luce delle novità introdotte dalla riforma camerale e presidiando le posizioni ufficiali degli organi di governo dell'ente sui temi di particolare interesse, in corso di evoluzione.

I TARGET di COMUNICAZIONE saranno dunque, in primis, gli iscritti al Registro Imprese camerale - piccole e medie imprese / imprenditori – ma anche i poteri decisori e politici, le

---

istituzioni e gli enti, gli stakeholder locali e nazionali. Nello specifico, la comunicazione sarà prioritariamente diretta a:

- imprenditori iscritti alla CCIAA di Padova;
- soggetti appartenenti al sistema camerale o partner istituzionali del sistema;
- istituzioni, associazioni di categoria, ordini professionali;
- mondo dei media locale, regionale, nazionale;
- cittadini utilizzatori dei nuovi servizi in digitale;
- realtà scolastiche ed imprese coinvolte nella tematica Scuola-Lavoro;
- realtà scolastiche ed imprese coinvolte nella tematica Scuola-Lavoro;
- altri target, da definirsi con la dirigenza, con riferimento alla mission camerale ed in particolare agli ambiti tematici Cultura/Turismo, Impresa 4.0., Digitalizzazione, Internazionalizzazione, Ambiente, Promozione e Sviluppo del Territorio.

L'appaltatore nell'ambito del servizio di "ufficio Stampa" fornirà, inoltre, le seguenti attività:

#### **1. Attività dell'ufficio stampa:**

- predisposizione del piano di comunicazione annuale in raccordo con la Task Force/Ufficio identificati dalla CCIAA;
- aggiornamento della mailing list di riferimento basata su: agenzie di stampa, quotidiani/periodici nazionali, regionali e provinciali, stampa specializzata, contenitori televisivi e radiofonici, media online;
- organizzazione di incontri di accreditamento e approfondimento "one-to-one" per il top management con interlocutori media strategici;
- preparazione materiali di supporto alle conferenze stampa (cartella stampa);
- organizzazione di interviste, press briefing, conferenze stampa con assistenza: brief completo del giornalista e follow-up dell'intervista al fine di verificare l'esattezza delle informazioni;
- supporto stampa per eventi promossi direttamente dalla Camera o co-promossi con altri enti ed istituzioni del territorio;
- elaborazione e diffusione di tutti i comunicati stampa istituzionali del committente e dei relativi materiali di supporto;
- presidio e recall in occasione della diffusione di comunicati stampa;
- Predisposizione rassegna stampa post lancio/post iniziativa, da caricare in Area Stampa nel sito camerale.

#### **2. Consulenza nella gestione dei rapporti con i media e social media:**

- contatto con i media per la divulgazione di notizie e/o delle precisazioni che si stabilirà, di concerto con il committente, essere utili per l'immagine del committente stesso e dei suoi organi;
  - gestione delle relazioni strategiche, con i giornalisti di riferimento delle principali testate, sia generaliste che settoriali, internazionali, nazionali, locali e web;
  - gestione della comunicazione passiva (informazioni sempre disponibili per richieste dei vari stakeholders);
-



- condivisione del piano editoriale settimanale con la Task Force/Ufficio identificati dalla CCIAA, con definizione dei canali (media tradizionali o social) per le diverse informative in uscita;
- social media: supporto alla Task Force/Ufficio identificati dalla CCIAA, nel lancio e nella gestione di notizie, informative o prodotti multimediali da caricare nelle piattaforme Twitter Facebook, LinkedIn, Youtube, ecc..

### **3. Realizzazione di report sulle attività svolte**

Trimestralmente dovranno essere redatti dei report sulle attività svolte nel trimestre precedente, con riepilogo dei comunicati e delle rassegne stampa prodotte per le diverse attività, che saranno comunque archiviate on line e fruibili in Area Stampa nel sito camerale a cui saranno allegati i comunicati stampa prodotti (ed eventuali altri materiali specifici a supporto) e la rassegna stampa per ciascuna iniziativa diffusa;

### **4. Briefing del Comitato di redazione**

L'affidatario deve garantire la partecipazione dell'addetto stampa ad almeno 1 (uno) incontro quindicinale fisso di aggiornamento indetto dal Comitato di redazione, secondo quanto riportato nel successivo articolo 2.

## **Art. 2 Gruppo di lavoro, Comitato di redazione e modalità di svolgimento del servizio**

La CCIAA assicura la collaborazione degli organi, della dirigenza e degli uffici, anche tramite la periodica convocazione del "Comitato di redazione" per condividere con l'appaltatore le direttive strategiche della comunicazione dell'Ente. Al fine di rendere efficace il lavoro, l'affidatario si interfacerà principalmente con un referente interno della Task Force/Ufficio identificati dalla CCIAA, con la facoltà di relazionarsi direttamente con i singoli dirigenti di Area per concordare dichiarazioni o approvare azioni di comunicazione necessarie ed urgenti.

L'affidatario non invierà mai ai media alcuna notizia senza una previa autorizzazione scritta e assumerà l'impegno di mantenere l'assoluta riservatezza su quanto verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio, impegnandosi a non comunicarlo a terzi né a divulgare in qualsiasi modo, neanche successivamente alla cessazione del contratto, senza la predetta autorizzazione.

Il referente interno della Task Force/Ufficio identificati dalla CCIAA avrà l'incarico di raccogliere informazioni, approfondimenti e sentimenti interni, interfacciandosi con l'"addetto stampa" e il "referente operativo" dell'affidatario – le cui figure sono precisate nei successivi paragrafi -, specificando di volta in volta la specificità degli eventi e agevolando i processi di approvazione. L'Operatore Economico dovrà mettere a disposizione della Task Force/Ufficio identificati dalla CCIAA camerale una struttura dedicata alla CCIAA, che fornisca il supporto richiesto in via continuativa tramite consultazioni telefoniche, via e-mail e con eventuale presenza fisica in loco.

Il gruppo di lavoro, cui partecipa la Task Force/Ufficio identificati dalla CCIAA, dovrà essere composto dai seguenti profili professionali:

1. un “**account senior**” in qualità di addetto stampa, responsabile delle relazioni con i media, quale figura di supporto strategico per il presidio dello sviluppo di una strategia di comunicazione integrata, disponibile per periodiche consultazioni con il referente interno camerale e in affiancamento alla dirigenza nell’attività di Public Affair e Business Relation;
2. un “**referente operativo**” dell’Affidatario, presso la sede della stazione appaltante, per l’interazione con la CCIAA (raccolta informazioni da parte dei servizi camerale e della dirigenza, supporto in occasione di eventi), quale figura di raccordo con l’“addetto stampa” e la Task Force/Ufficio identificati dalla CCIAA, per la predisposizione del piano di comunicazione annuale e del piano editoriale settimanale per i media tradizionali ed i social media.

Il Fornitore si obbliga a garantire la disponibilità del “referente operativo” presso la sede della stazione appaltante per almeno 3 (tre) giorni settimanali. Tale obbligo costituisce una particolare modalità di esecuzione del servizio.

La composizione del suddetto gruppo di lavoro dovrà essere garantito in sede di offerta tecnica e permanere per tutta la durata del contratto. Eventuali sostituzioni potranno verificarsi previa e specifica autorizzazione della CCIAA.

Il gruppo di lavoro si impegna a comunicare con tempestività alla CCIAA ogni problematica eventualmente insorta nel corso dell’esecuzione del contratto, soprattutto quelle che possano compromettere la funzionalità del servizio.

### **Articolo 3. Carattere omnicomprensivo del corrispettivo**

Il corrispettivo contrattuale stipulato si intende di carattere omnicomprensivo.

Ogni onere e spesa di carattere tecnico o amministrativo o di qualsivoglia altra natura, a qualsiasi titolo o ragione comunque necessario per la perfetta e puntuale erogazione del servizio nei confronti di tutti i destinatari e per l’adempimento delle obbligazioni assunte dall’Impresa Affidataria è a carico esclusivo della stessa, escluse eventuali spese di trasferta.

In tale compenso sono compresi gli incontri presso la sede della CCIAA, secondo le necessità di coordinamento della stessa.

Eventuali spese di trasferta legate allo svolgimento del servizio, sia in Italia che all’estero, (quali, a titolo esemplificativo, trasporti e alloggio) saranno concordate tra le parti ed autorizzate dalla CCIAA che provvederà al rimborso a piè di lista, previa presentazione di adeguata rendicontazione e secondo le modalità di trattamento di missione dei dipendenti pubblici.

### **Articolo 4. Regolare esecuzione del contratto: verifiche**

Il regolare andamento dell’esecuzione delle prestazioni sarà accertato dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016.

L’Ente potrà designare, altresì, le figure professionali alle quali, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016, verranno affidati compiti di assistenza al RUP per l’espletamento delle funzioni di propria competenza. Tali soggetti, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, collaborano

con il Responsabile Unico del Procedimento, intervengono nella gestione operativa del servizio e nell'attività accertamento della regolare esecuzione di cui al successivo art. 5.

### **Art. 5 Certificato di regolare esecuzione e di pagamento**

Ogni attività oggetto del servizio dovrà essere svolta a regola d'arte e sarà soggetta ad accertamento di regolare esecuzione con le modalità di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

La Camera di Commercio, nella persona del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e delle relative Linee Guida, ha ampia facoltà di indirizzo e di controllo sulla regolarità dell'esecuzione del servizio rispetto a quanto contenuto nel presente Capitolato, nell'offerta del Fornitore e nelle disposizioni legislative e regolamentari che attuerà nelle forme che riterrà più opportune applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio stesso.

Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (o il Direttore dell'esecuzione se nominato o altra figura designata dalla Stazione appaltante), entro 30 gg dalla data di ultimazione delle prestazioni relative a ciascun trimestre, rilascia il certificato di regolare esecuzione quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Ai sensi dell'art. 113-bis com. 2 del D. Lgs. 50/2016 all'esito positivo della verifica della regolare esecuzione la Stazione appaltante rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte del Fornitore.

Dell'emissione di tale certificato sarà data tempestiva comunicazione al Fornitore.

Qualora il servizio non risulti conforme alle prescrizioni previste in Capitolato, si procederà all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 15 nonché alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 18.

### **Art. 6 Modalità di fatturazione e pagamento**

Il fornitore può procedere all'invio della fattura trimestrale posticipate, previa verifica dell'esatta e regolare esecuzione delle prestazioni, di cui all'art. 5 del presente capitolato.

Le fatture emesse nei confronti della CCIAA devono essere trasmesse esclusivamente con modalità elettronica secondo le regole ed i tracciati previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3/04/2013 e le indicazioni operative presenti sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

Le fatture sono soggette al regime dello "split payment" ai sensi della L. 190/2014, art. 1 co. 629, lett. b).

Il Codice Univoco Ufficio al quale devono essere spedite, tramite il predetto Sistema di Interscambio, le fatture stesse è il seguente: UFLIK4.

L'Ente, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento delle fatture che non riportino il codice CIG del presente affidamento (CIG N. 836220450A), ai sensi dell'art. 25, comma 2, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura - purché emessa successivamente all'emissione del certificato di pagamento di cui all'art. 14 del presente capitolato - previo accertamento della regolare esecuzione dei servizi prestati ai sensi



dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e previo esito positivo degli accertamenti di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora l'Ente ricevesse la fattura in data anteriore a quella di emissione del suddetto certificato di pagamento, la fattura sarà rifiutata.

Sull'importo del corrispettivo spettante al Fornitore sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute all'Ente a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva, sarà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza stessa. Il relativo pagamento sarà disposto direttamente a beneficio degli Enti previdenziali e assicurativi.

In attuazione di quanto previsto dall'art 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016, ciascuna fattura deve essere emessa al netto delle ritenute di garanzia, pari allo 0,50%, tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Ente del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, indicato dal Fornitore prima della stipula dell'Accordo Quadro.

L'eventuale sostituzione della persona rappresentante il Fornitore e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nell'Accordo Quadro, devono essere notificate all'Ente entro 7 gg. dall'avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata documentazione.

Il Fornitore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

I pagamenti sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18.01.2008 n. 40 (Regolamento di attuazione).

## **Articolo 7. Durata del servizio**

L'affidamento del servizio di cui al presente capitolato avrà una durata pari a 24 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto, con possibile proroga di massimo 12 mesi a discrezione della CCIAA.

## **Articolo 8. Obblighi di riservatezza**

Durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore si impegna:

- ad operare nel pieno rispetto della vigente legislazione in materia di tutela della riservatezza dei dati personali e sensibili trattati;
  - a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e/o a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, né di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto;
  - a far osservare da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
-



In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CCIAA ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto con l'affidatario, fermo restando il risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare all'Ente.

#### **Articolo 9. Proprietà dei risultati e loro pubblicazione**

Gli elaborati prodotti durante l'esecuzione del servizio saranno di proprietà esclusiva della CCIAA. L'affidatario non potrà utilizzare in tutto o in parte tali prodotti, se non previa espressa autorizzazione scritta da parte della CCIAA.

#### **Articolo 10. Standard tecnici e norme di sicurezza**

La prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

L'Impresa Affidataria deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, compresa adeguata formazione del proprio personale.

L'aggiudicatario adotta, altresì, ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Idonea informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare l'aggiudicatario e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate dalla CCIAA, in relazione alla propria attività, sarà data mediante consegna dei fascicoli "sicurezza" relativi alle sedi camerali.

Ai fini della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, la CCIAA si impegna a rispettare le norme previste dalla normativa vigente e, a tal fine, chiederà al personale dell'affidatario di segnalare la propria presenza presso le sedi, utilizzando gli strumenti di rilevazione in uso presso l'Ente.

#### **Articolo 11. Obbligo di assicurazione**

L'affidatario deve essere assicurato agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei soci e dei terzi.

In particolare, l'affidatario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone e/o cose nello svolgimento del servizio, sollevando l'Ente da qualsiasi responsabilità.

L'affidatario adotta tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio stesso e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sulla stessa e restando del tutto esonerata la CCIAA.

---



E' a carico dell'affidatario il risarcimento degli eventuali danni arrecati all'Ente ed ai terzi a seguito di incuria del personale addetto al servizio nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

A copertura dei danni di cui sopra l'affidatario è assicurato contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale nell'effettuazione dei servizi appaltati o comunque in dipendenza diretta o indiretta dell'esecuzione del servizio, mediante apposita polizza assicurativa RCT – RCO.

L'Affidatario deve inoltre produrre una polizza di assicurazione professionale nella formula Errors and Omissions con massimale di € 5.000.000,00 per la copertura di tutti i casi di violazione dei doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia, controversie sull'esecuzione dell'appalto o di altre problematiche compresi i rischi di danno all'immagine che potrebbe causare all'Ente nell'esecuzione del servizio e le perdite finanziarie successive al danno subito.

## **Art. 12 Garanzia definitiva**

Il Fornitore, prima della stipula del contratto, presta, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui agli artt. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

In caso di fideiussione, questa potrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Ente. Peraltro, qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente all'affidamento del singolo contratto, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Ente.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste, per la garanzia provvisoria, dall'art. 93 - co.7 - del D.Lgs. 50/2016.

E' facoltà della stazione appaltante, nei casi previsti dall' articolo 103, comma 11, del D.lgs. 50/2016 con adeguata motivazione e subordinatamente ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, prevedere l'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva.

### **Art. 13 Obblighi nei confronti dei lavoratori**

Il Fornitore si obbliga: all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la contribuzione, le assicurazioni sociali vigenti nel periodo contrattuale e la sicurezza; a corrispondere la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi, stipulati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e da accordi regionali o provinciali – con esclusione di quelli aziendali – stipulati dalle Organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative nonché a dare totale e puntuale applicazione alle altre norme relative al trattamento giuridico e economico previste dai suddetti contratti e accordi collettivi.

Qualora a carico del Fornitore risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correttezza contributiva o previdenziale, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applica quanto previsto dal comma 6 citato articolo 30 del D.Lgs. 50/2016.

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al primo comma sarà a carico del Fornitore, il quale, inoltre, si assume la responsabilità per i fatti negativi che possono derivare all'Ente dal comportamento del Fornitore medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Il Fornitore si obbliga ad informare i propri dipendenti/collaboratori circa il fatto che la Camera di Commercio, al fine di dare attuazione alle norme anticorruzione in particolare all'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la modulistica relativa alla segnalazione (anche in forma anonima) da parte dei cittadini, ma anche di lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi, di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi, corruzione, riscontrati nell'attività della Camera di commercio di Padova, per consentire all'Ente di attivare le opportune verifiche e adottare le misure necessarie per il contrasto alla corruzione.

### **Art. 14 Penali**

In caso di svolgimento del servizio in difformità alle prescrizioni di legge, del Capitolato o alle prescrizioni contenute nei contratti attuativi del presente contratto, il Fornitore sarà tenuto alla corresponsione delle seguenti penali:

- a) un importo pari a Euro 800,00 nell'ipotesi in cui il Fornitore procuri, nell'ambito dell'esecuzione del servizio, e fatti salvi gli obblighi risarcitori derivanti dai connessi profili di responsabilità civile e penale, per fatto proprio o dei propri dipendenti, subfornitori o subappaltatori, danni a cose, arredi, suppellettili, attrezzature e ai locali di proprietà dell'Ente e/o al suo personale e/o agli infortunati, fatta salva la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno;
- b) mancato rispetto degli adempimenti previsti dal presente Capitolato. L'Ente potrà applicare una penale, in misura giornaliera del 0,5 per mille dell'ammontare contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo successivo data prevista per l'esecuzione del singolo adempimento. La penale per singolo inadempimento non potrà comunque superare complessivamente il 10% dell'ammontare contrattuale, fatta salva la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno;

A titolo esemplificativo e non esaustivo potranno dare luogo all'applicazione della penale:

- la reiterata impossibilità di reperire l'account senior o il referente operativo;
- il mancato rispetto dei termini per l'esecuzione delle varie attività rispetto ai tempi concordati di volta in volta con la CCIAA;
- il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza.

L'applicazione delle suindicate penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza a cura del Responsabile Unico del Procedimento, a mezzo PEC, alla quale l'Impresa Affidataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, per iscritto, entro i termini che saranno indicati nella contestazione stessa.

Qualora le predette controdeduzioni non vengano comunicate all'Ente nei termini prescritti ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute congrue, ad insindacabile giudizio dell'Ente stesso, si darà corso all'applicazione delle penali.

Sarà applicata, inoltre, una penale pari all'1‰ dell'importo netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'esecuzione del servizio nonché per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini fissati per lo svolgimento del servizio, nell'offerta del Fornitore e nei preventivi.

La penale, in tale ultimo caso, sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche nel caso di contestazione o gravame.

L'applicazione della penale non esonera in alcun caso il fornitore dall'adempiere all'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

L'accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno, in capo all'Ente, il diritto all'applicazione della penale.

Le penali sopra descritte sono cumulabili fra loro e saranno addebitate salvo il risarcimento dei danni ulteriori.

Le eventuali penalità a carico del Fornitore saranno trattenute sulle fatture successive all'accertamento dell'inadempienza ovvero sull'importo cauzionale con conseguente obbligo dello stesso a provvedere, nel termine massimo di 10 giorni dalla richiesta dell'Ente, al reintegro della stessa.

In caso di grave inadempimento, fermo restando le penali previste nel presente capitolato e le cause di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, qualora si ritenga che possa essere compromessa la buona riuscita dell'attività il Responsabile Unico del Procedimento invia una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al Fornitore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al Fornitore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'Ente su proposta del Responsabile Unico del Procedimento risolve il contratto.

In caso di ritardo considerato grave dell'Ente, il Responsabile Unico del Procedimento o, se nominato, il Responsabile unico dell'esecuzione del contratto, assegna un termine al Fornitore che, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, entro i quali le prestazioni dovranno essere eseguite. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l'Ente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

## **Art. 15 Esecuzione in danno**

Qualora il Fornitore rifiuti o ritardi l'esecuzione del servizio, l'Ente si riserva di affidare il servizio a terzi, in danno del Fornitore inadempiente.

Al Fornitore inadempiente sono addebitate anche le eventuali maggiori spese sostenute dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto.

Il recupero di tali somme avverrà tramite prelievo su eventuali crediti del Fornitore o sul deposito cauzionale, senza pregiudizio dei diritti dell'Ente sui beni del Fornitore stesso.

Nel caso di minore spesa, nulla compete al Fornitore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che le hanno motivate.

## **Art. 16 Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa – facoltà di recesso**

Dopo la stipulazione dell'Accordo Quadro e dei singoli buoni d'ordine, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni aventi a oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali deve svolgersi il servizio, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio.

Ai sensi dell'art. 1456 del C.C. costituiscono causa di risoluzione di diritto del contratto:

- a) cessione dell'azienda o di ramo d'azienda in mancanza di comunicazione all'Ente o dei requisiti oggettivi e/o soggettivi in capo al cessionario, di cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore;
- b) frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- c) cessione del contratto o subappalto non autorizzato;
- d) mancato adempimento, da parte del Fornitore, agli obblighi di legge in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori;
- e) i casi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016;
- f) violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- g) l'accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e autocertificati dall'operatore, richiesti per la partecipazione alla procedura per l'affidamento dell'Accordo Quadro, nonché per la stipula del medesimo Accordo. In tal caso l'Ente effettuerà il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- h) positività degli accertamenti antimafia effettuati presso la Prefettura competente;
- i) violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 8 Capitolato;
- j) violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento della Camera di Commercio di Padova e del [Codice di comportamento della Camera di Commercio di Padova](#);



- k) l'Ente accerti la violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001<sup>1</sup> (cfr. pareri ANAC AG/8/ del 18 febbraio 2015 e AG/2 del 2015 e Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 "[Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione](#)");

In tutti i casi summenzionati l'Ente ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del Fornitore, di procedere all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che l'Ente stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

### **Art. 17 Composizione delle controversie e Foro competente**

Le Parti sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate ad esso - ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione, efficacia, esecuzione e risoluzione - al tentativo di mediazione secondo le disposizioni del Regolamento di Mediazione di MADE IN VICENZA, azienda speciale della Camera di Vicenza che le Parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente.

Le Parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

In caso di mancato accordo è competente il Foro della provincia ove ha sede la Camera.

Le Parti eleggono il domicilio per la composizione delle controversie presso le rispettive sedi legali.

Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

### **Art. 18 Subappalto**

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art.105 del Codice e quanto precisato nel presente disciplinare e nel Capitolato. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l'esclusione dalla gara ma rappresenta impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alla disciplina di cui all'art. 105 della D.Lgs. 50/2016.

Il Fornitore può avvalersi della somministrazione e intermediazione di manodopera, nel rispetto delle norme previste dagli artt. 20 e 23 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.. Quest'ultimo è obbligato, ai fini dell'esecuzione dell'appalto, a comunicare all'Ente gli eventuali contratti di somministrazione di manodopera in corso.

Tutte le norme del presente Capitolato, poste a tutela dei lavoratori, si estendono anche alla manodopera in regime di contratto di somministrazione e/o intermediazione di cui al presente articolo.

---

<sup>1</sup> la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 comporta:

- la nullità del contratto concluso o dell'incarico conferito;
  - l'esclusione dalle procedure di affidamento;
  - il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per tre anni;
  - l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo.
-



Gli eventuali contratti tra il Fornitore e l'Impresa subappaltatrice dovranno contenere, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

**Art. 19 Rinvio normativo**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, l'appalto sarà disciplinato dalle norme del Codice Civile, dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dal [Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture \(ai sensi dell'art.36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.\)](#), approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 5 del 2 maggio 2019